



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2016/67 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti ⁽¹⁾** 2
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente** 51
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/69 della Commissione, del 21 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 69

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea

Il protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea ⁽¹⁾, firmato il 25 marzo 2014, è entrato in vigore, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo, il 1° gennaio 2016.

⁽¹⁾ GUL 140 del 14.5.2014, pag. 3.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/67 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2016

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) di clorotalonil, propamocarb, tiacloprid e triflossistrobina sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR di ametoctradin, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin e protioconazolo sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Gli LMR della difenilammina sono stati fissati nell'allegato V e nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per l'halauxifen-methyl non sono stati fissati LMR specifici e tale sostanza non è stata inclusa nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore standard di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo.
- (2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva ametoctradin su salvia e basilico, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda il flonicamid, una domanda analoga è stata presentata per peperoni, cavoli di Bruxelles, piselli (senza baccello), semi di cotone, orzo, avena e segala. Per quanto riguarda il fluazinam, una domanda analoga è stata presentata per i pomodori. Per quanto riguarda il fluoxastrobin e il protioconazolo, domande analoghe sono state presentate per gli scalogni. Per quanto riguarda il propamocarb, una domanda analoga è stata presentata per i porri. Per quanto riguarda il tiacloprid, una domanda analoga è stata presentata per i topinambur.
- (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del clorotalonil sui mirtilli rossi. Il richiedente sostiene che gli impieghi autorizzati di detta sostanza su tali prodotti negli Stati Uniti d'America comportano residui che superano l'LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
- (5) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

- (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti ⁽¹⁾. L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.
- (7) Per quanto riguarda il propamocarb, l'Autorità raccomanda di fissare un nuovo LMR per i porri a 30 mg/kg, limite ottenuto arrotondando il valore di 20 mg/kg calcolato con il calcolatore di LMR dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'LMR proposto è sicuro per il consumatore, poiché applicando il fattore di cottura 0,88, ottenuto per i porri dagli ortaggi a foglie, non si supera la dose acuta di riferimento. Visti tuttavia i dubbi sollevati da alcuni Stati membri, è più opportuno fissare l'LMR al livello di 20 mg/kg, senza arrotondarlo. Tale valore copre in modo adeguato gli impieghi previsti sui porri.
- (8) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha constatato che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. L'EFSA ha altresì concluso che né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a tali sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (9) Per quanto riguarda la difenilammina, il regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce LMR provvisori per le mele e le pere. I dati di monitoraggio evidenziano che le mele e le pere non trattate continuano a subire l'inevitabile contaminazione incrociata. Al fine di concedere agli operatori economici il tempo necessario per eliminare completamente i residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio, è opportuno mantenere tali LMR provvisori, che saranno riesaminati. Il riesame terrà conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (10) Il 5 luglio 2013 la commissione del Codex Alimentarius (CAC) ⁽³⁾ ha adottato un limite massimo di residui del Codex (CXL) per la triflossistrobina nelle olive per la produzione di olio. Il CXL è sicuro per i consumatori dell'Unione ⁽⁴⁾ e dovrebbe quindi essere incluso quale LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Per quanto riguarda il tiacloprid e la triflossistrobina, il regolamento (UE) n. 2015/1200 della Commissione ⁽⁵⁾ ha modificato vari LMR. Tale regolamento ha abbassato gli LMR per il tiacloprid nei topinambur e per la triflossistrobina nelle olive per la produzione di olio ai relativi limiti di determinazione a decorrere dal 12 febbraio 2016. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che gli LMR stabiliti nel presente regolamento si applichino a decorrere dalla stessa data.

⁽¹⁾ Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: <http://www.efsa.europa.eu/it/>
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in sage and basil (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per l'ametoctradin in salvia e basilico). EFSA Journal 2015; 13(6):4153. [22 pagg.].
Setting of an import tolerance for chlorothalonil in cranberries (Fissazione di una tolleranza all'importazione per il clorotalonil nei mirtilli rossi). EFSA Journal 2015; 13(7):4193. [21 pagg.].
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for flonicamid in several crops (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per il flonicamid in diverse colture). EFSA Journal 2015; 13(5):4103. [26 pagg.].
Reasoned opinion on the setting of a new MRL for fluazinam in tomatoes (Parere motivato sulla fissazione di un nuovo LMR per il fluazinam nei pomodori). EFSA Journal 2015; 13(6):4154. [23 pagg.].
Modification of the existing maximum residue level (MRL) for fluoxastrobin in shallots (Modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) per il fluoxastrobin negli scalogni). EFSA Journal 2015; 13(6):4143. [19 pagg.].
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il propamocarb in cipolle, agli, scalogni e porri). EFSA Journal 2015; 13(4):4084 [20 pagg.].
Modification of the existing maximum residue level (MRL) for prothioconazole in shallots (Modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) per il prothioconazolo negli scalogni). EFSA Journal 2015; 13(5):4105. [20 pagg.].
Modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in Jerusalem artichokes (Modifica dell'attuale livello massimo di residui per il tiacloprid nei topinambur). EFSA Journal 2015; 13(7):4191. [18 pagg.].

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Le relazioni del Comitato Codex sui residui di antiparassitari sono disponibili all'indirizzo: http://www.codexalimentarius.org/download/report/799/REP13_PRe.pdf
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, Commissione del Codex alimentarius. Appendici II e III. Trentaseiesima sessione. Roma (Italia), 1-5 luglio 2013.

⁽⁴⁾ Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 45a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). EFSA Journal 2013;11(7):3312 [210 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3312.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 1).

- (12) Per l'halauxifen-methyl, l'Autorità ha presentato le conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa a tale sostanza attiva ⁽¹⁾. In tale contesto, ha raccomandato di fissare LMR per gli usi rappresentativi secondo le buone pratiche agricole nell'Unione. La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea circa i limiti di determinazione appropriati.
- (13) Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (14) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica tuttavia a decorrere dal 12 febbraio 2016 per quanto riguarda l'LMR per il tiacloprid nei topinambur e l'LMR per la triflossistrobina nelle olive per la produzione di olio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance halauxifen-methyl (XDE-729 methyl)* [Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva halauxifen-methyl (XDE-729 methyl)]. EFSA Journal 2014; 12(12):3913. [93 pagg.].

ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) le colonne relative alle sostanze clorotalonil, propamocarb, tiacloprid e triflossistrobina sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Clorotalonil (R)	Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R)	Tiacloprid	Triflossistrobina (A) (F) (R)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		0,01 (*)		
0110000	Agrumi	0,01 (*)		0,01 (*)	0,5
0110010	Pompelmi				
0110020	Arance dolci				
0110030	Limoni				
0110040	Limette/lime				
0110050	Mandarini				
0110990	Altri (2)				
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)		0,02 (*)	0,02
0120010	Mandorle dolci				
0120020	Noci del Brasile				
0120030	Noci di anacardi				
0120040	Castagne e marroni				
0120050	Noci di cocco				
0120060	Nocciole				
0120070	Noci del Queensland				
0120080	Noci di pecàn				
0120090	Pinoli				
0120100	Pistacchi				
0120110	Noci comuni				
0120990	Altri (2)				
0130000	Pomacee	2 (+)			0,7
0130010	Mele			0,3	
0130020	Pere			0,3	
0130030	Cotogne			0,7	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0130040	Nespole			0,7	
0130050	Nespole del Giappone			0,7	
0130990	Altri (2)			0,01 (*)	
0140000	Drupacee			0,5	3
0140010	Albicocche	1 (+)			
0140020	Ciliegie (dolci)	0,01 (*)			
0140030	Pesche	1 (+)			
0140040	Prugne	0,01 (*)			
0140990	Altri (2)	0,01 (*)			
0150000	Bacche e piccola frutta				
0151000	a) Uve	3 (+)		0,01 (*)	3
0151010	Uve da tavola				
0151020	Uve da vino				
0152000	b) Fragole	4 (+)		1	1
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 (*)			3
0153010	More di rovo			1	
0153020	More selvatiche			1	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)			6	
0153990	Altri (2)			0,01 (*)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche			1	
0154010	Mirtilli	0,01 (*)			2
0154020	Mirtilli giganti americani	5			0,01 (*)
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	0,01 (*)			1,5 (+)
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	15 (+)			1,5 (+)
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,01 (*)			0,01 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,01 (*)			0,01 (*)
0154070	Azzerruoli	0,01 (*)			0,01 (*)
0154080	Bacche di sambuco	0,01 (*)			2
0154990	Altri (2)	0,01 (*)			0,01 (*)
0160000	Frutta varia con				
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	0,01 (*)			
0161010	Datteri			0,01 (*)	0,01 (*)
0161020	Fichi			0,5	0,01 (*)
0161030	Olive da tavola			4	0,3
0161040	Kumquat			0,01 (*)	0,01 (*)
0161050	Carambole			0,01 (*)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0161060	Cachi			0,01 (*)	0,01 (*)
0161070	Jambul/jambolan			0,01 (*)	0,01 (*)
0161990	Altri (2)			0,01 (*)	0,01 (*)
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)			
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			0,2	0,01 (*)
0162020	Litci			0,01 (*)	0,01 (*)
0162030	Frutti della passione/maracuja			0,01 (*)	4 (+)
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			0,01 (*)	0,01 (*)
0162050	Melastelle/cainette			0,01 (*)	0,01 (*)
0162060	Cachi di Virginia			0,01 (*)	0,01 (*)
0162990	Altri (2)			0,01 (*)	0,01 (*)
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>				
0163010	Avocado	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163020	Banane	15 (+)		0,01 (*)	0,05
0163030	Manghi	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163040	Papaie	15 (+)		0,5	0,6
0163050	Melograni	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163080	Ananas	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163100	Durian	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163990	Altri (2)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI				
0210000	Ortaggi a radice e tubero				
0211000	a) <i>Patate</i>	0,01 (*) (+)	0,3	0,02	0,02
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca				
0212020	Patate dolci				
0212030	Ignami				
0212040	Maranta/arrow root				
0212990	Altri (2)				
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>				
0213010	Bietole	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05	0,02
0213020	Carote	0,3 (+)	0,01 (*)	0,05	0,1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0213030	Sedano rapa	1 (+)	0,01 (*)	0,05	0,02
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,3 (+)	0,01 (*)	0,05	0,08
0213050	Topinambur	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05	0,01 (*)
0213060	Pastinaca	0,3 (+)	0,01 (*)	0,05	0,04
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	0,3 (+)	0,01 (*)	0,05	0,08
0213080	Ravanelli	0,01 (*)	3	0,05	0,08
0213090	Salsefrica	0,3 (+)	0,01 (*)	0,05	0,04
0213100	Rutabaga	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,04
0213110	Rape	0,3 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,04
0213990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0220000	Ortaggi a bulbo	(+)			
0220010	Aglione	0,01 (*)	2	0,01 (*)	0,01 (*)
0220020	Cipolle	0,01 (*)	2	0,01 (*)	0,01 (*)
0220030	Scalogni	0,01 (*)	2	0,01 (*)	0,01 (*)
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	10	30	0,15	0,1
0220990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0230000	Ortaggi a frutto				
0231000	a) <i>Solanacee</i>				
0231010	Pomodori	6 (+)	4	0,5	0,7
0231020	Peperoni	0,01 (*)	3	1	0,4 (+)
0231030	Melanzane	6 (+)	4	0,7	0,7
0231040	Gombi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0231990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	5 (+)	5	0,5	0,3
0232010	Cetrioli				(+)
0232020	Cetriolini				(+)
0232030	Zucchine			(+)	
0232990	Altri (2)				
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	1 (+)	5		0,3
0233010	Meloni			0,2	
0233020	Zucche			0,01 (*)	
0233030	Cocomeri/angurie			0,2	
0233990	Altri (2)			0,01 (*)	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)				
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			0,3 (+)	0,5
0241010	Cavoli broccoli	0,01 (*)	3		
0241020	Cavolfiori	2 (+)	10 (+)		
0241990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>			0,3	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	3 (+)	2		0,6
0242020	Cavoli cappucci	0,6 (+)	0,7		0,5
0242990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	0,01 (*)			3 (+)
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		20	1	
0243020	Cavoli ricci		20	0,4	
0243990	Altri (2)		0,01 (*)	0,01 (*)	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	0,01 (*)	0,3	0,04	0,01 (*)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili				
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,01 (*)			
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		20 (+)	8	0,01 (*)
0251020	Lattughe		40	1	15
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		20 (+)	0,15 (+)	15 (+)
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		20 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)
0251050	Barbarea		20 (+)	0,7 (+)	0,01 (*)
0251060	Rucola		30	2 (+)	0,01 (*)
0251070	Senape juncea		20 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		20 (+)	2 (+)	15
0251990	Altri (2)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,01 (*)			0,01 (*)
0252010	Spinaci		40	0,15 (+)	
0252020	Portulaca/porcellana		0,01 (*)	0,01 (*)	
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole		0,01 (*)	0,15 (+)	
0252990	Altri (2)		0,01 (*)	0,01 (*)	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)	15	0,01 (*)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>		30 (+)	5	15 (+)
0256010	Cerfoglio	0,02 (*)			
0256020	Erba cipollina	0,02 (*)			
0256030	Foglie di sedano	5 (+)			
0256040	Prezzemolo	5 (+)			
0256050	Salvia	0,02 (*)			
0256060	Rosmarino	0,02 (*)			
0256070	Timo	0,02 (*)			
0256080	Basilico e fiori commestibili	0,02 (*)			
0256090	Foglie di alloro/lauro	0,02 (*)			
0256100	Dragoncello	0,02 (*)			
0256990	Altri (2)	0,02 (*)			
0260000	Legumi				
0260010	Fagioli (con baccello)	5 (+)	0,1	0,4 (+)	1 (+)
0260020	Fagioli (senza baccello)	3 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0260030	Piselli (con baccello)	5 (+)	0,01 (*)	0,2	0,01 (*)
0260040	Piselli (senza baccello)	1 (+)	0,01 (*)	0,2	0,01 (*)
0260050	Lenticchie	0,6 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0260990	Altri (2)	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0270000	Ortaggi a stelo				
0270010	Asparagi	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05
0270020	Cardi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0270030	Sedani	10 (+)	0,01 (*)	0,7	1
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,01 (*)	0,01 (*)	0,7	0,01 (*)
0270050	Carciofi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,3
0270060	Porri	8 (+)	20	0,1	0,7
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02	0,01 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0270990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0280000	Funghi, muschi e licheni		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	0,5 (+)			
0280020	Funghi selvatici	0,01 (*)			
0280990	Muschi e licheni	0,01 (*)			
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	(+)	0,01 (*)		0,01 (*)
0300010	Fagioli	3		0,08 (+)	
0300020	Lenticchie	0,2		0,01 (*)	
0300030	Piselli	1		0,08 (+)	
0300040	Lupini/semi di lupini	0,2		0,01 (*)	
0300990	Altri (2)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		0,01 (*)		
0401000	Semi oleaginosi				
0401010	Semi di lino	0,01 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0401020	Semi di arachide	0,1 (+)		0,02 (*)	0,02
0401030	Semi di papavero	0,01 (*)		0,3	0,01 (*)
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0401050	Semi di girasole	0,01 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0401060	Semi di colza	0,01 (*)		0,6 (+)	0,01 (*)
0401070	Semi di soia	0,01 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0401080	Semi di senape	0,01 (*)		0,6 (+)	0,01 (*)
0401090	Semi di cotone	0,01 (*)		0,15	0,01 (*)
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,01 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0401990	Altri (2)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0402000	Frutti oleaginosi	0,01 (*)			
0402010	Olive da olio			4	0,3
0402020	Semi di palma			0,02 (*)	0,01 (*)
0402030	Frutti di palma			0,02 (*)	0,01 (*)
0402040	Capoc			0,02 (*)	0,01 (*)
0402990	Altri (2)			0,02 (*)	0,01 (*)
0500000	CEREALI		0,01 (*)		
0500010	Orzo	0,4 (+)		0,9	0,5
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0500030	Mais/granturco	0,01 (*)		0,01 (*) (+)	0,02
0500040	Miglio	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0500050	Avena	0,4 (+)		0,9	0,4 (+)
0500060	Riso	0,01 (*)		0,02	5
0500070	Segale	0,1 (+)		0,06	0,3
0500080	Sorgo	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0500090	Frumento	0,1 (+)		0,1	0,3
0500990	Altri (2)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
0610000	Tè			10 (+)	
0620000	Chicchi di caffè			0,05 (*)	
0630000	Infusioni di erbe da				
0631000	a) <i>Fiori</i>			0,05 (*)	
0631010	Camomilla				
0631020	Ibisco/rosella				
0631030	Rosa				
0631040	Gelsomino				
0631050	Tiglio				
0631990	Altri (2)				
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>			50 (+)	
0632010	Fragola				
0632020	Rooibos				
0632030	Mate				
0632990	Altri (2)				
0633000	c) <i>Radici</i>			0,02 (+)	
0633010	Valeriana				
0633020	Ginseng				
0633990	Altri (2)				
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>			0,05 (*)	
0640000	Semi di cacao			0,05 (*)	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni			0,05 (*)	
0700000	LUPPOLO	60 (+)	0,05 (*)	0,05 (*)	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0800000	SPEZIE				
0810000	Semi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,08 (+)	0,05 (*)
0810010	Anice verde				
0810020	Grano nero/cumino nero				
0810030	Sedano				
0810040	Coriandolo				
0810050	Cumino				
0810060	Aneto				
0810070	Finocchio				
0810080	Fieno greco				
0810090	Noce moscata				
0810990	Altri (2)				
0820000	Frutta	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato				
0820020	Pepe di Sichuan				
0820030	Carvi				
0820040	Cardamomo				
0820050	Bacche di ginepro				
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)				
0820070	Vaniglia				
0820080	Tamarindo				
0820990	Altri (2)				
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella				
0830990	Altri (2)				
0840000	Spezie da radici e rizomi				
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri (2)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	Spezie da bocci	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano				
0850020	Capperi				
0850990	Altri (2)				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano				
0860990	Altri (2)				
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis				
0870990	Altri (2)				
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,01 (*)		
0900010	Barbabietole da zucchero			0,02	0,02
0900020	Canne da zucchero			0,01 (*)	0,01 (*)
0900030	Radici di cicoria			0,05	0,01 (*)
0900990	Altri (2)			0,01 (*)	0,01 (*)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI				
1010000	Tessuti provenienti da				
1011000	a) <i>Suini</i>	(+)			0,04
1011010	Muscolo	0,02	0,01 (+)	0,1	(+)
1011020	Tessuto adiposo	0,07	0,01 (+)	0,01 (*)	(+)
1011030	Fegato	0,2	0,1 (+)	0,5	(+)
1011040	Rene	0,2	0,02 (+)	0,5	(+)
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,1	0,5	
1011990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
1012000	b) <i>Bovini</i>				
1012010	Muscolo	0,15	0,01 (+)	0,1	0,04 (+)
1012020	Tessuto adiposo	0,1	0,01 (+)	0,04	0,06 (+)
1012030	Fegato	0,2	0,2 (+)	0,5	0,07 (+)
1012040	Rene	0,7	0,05 (+)	0,5	0,04 (+)
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	0,2	0,5	0,07
1012990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1013000	c) <i>Ovini</i>				
1013010	Muscolo	0,15	0,01 (+)	0,1	0,04 (+)
1013020	Tessuto adiposo	0,1	0,01 (+)	0,04	0,06 (+)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1013030	Fegato	0,2	0,2 (+)	0,5	0,07 (+)
1013040	Rene	0,7	0,05 (+)	0,5	0,04 (+)
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	0,2	0,5	0,07
1013990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1014000	d) <i>Caprini</i>				
1014010	Muscolo	0,15	0,01 (+)	0,1	0,04 (+)
1014020	Tessuto adiposo	0,1	0,01 (+)	0,04	0,06 (+)
1014030	Fegato	0,2	0,2 (+)	0,5	0,07 (+)
1014040	Rene	0,7	0,05 (+)	0,5	0,04 (+)
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	0,2	0,5	0,07
1014990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1015000	e) <i>Equidi</i>				
1015010	Muscolo	0,15	0,01	0,1	0,04
1015020	Tessuto adiposo	0,1	0,01	0,04	0,06
1015030	Fegato	0,2	0,2	0,5	0,07
1015040	Rene	0,7	0,05	0,5	0,04
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	0,2	0,5	0,07
1015990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>	0,01 (*) (+)			0,04
1016010	Muscolo		0,02 (+)	0,02	(+)
1016020	Tessuto adiposo		0,01 (+)	0,01 (*)	(+)
1016030	Fegato		0,05 (+)	0,02	(+)
1016040	Rene		0,01 (*)	0,01 (*)	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,05	0,02	
1016990	Altri (2)		0,01 (*)	0,01 (*)	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>				
1017010	Muscolo	0,15	0,01	0,1	0,04
1017020	Tessuto adiposo	0,1	0,01	0,04	0,06
1017030	Fegato	0,2	0,2	0,5	0,07
1017040	Rene	0,7	0,05	0,5	0,04
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7	0,2	0,5	0,07
1017990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1020000	Latte	0,1	0,01 (+)	0,05	0,02 (*)
1020010	Bovini				(+)
1020020	Pecora				(+)
1020030	Capra				(+)
1020040	Cavallo				
1020990	Altri (2)				
1030000	Uova di volatili	0,01 (*) (+)	0,05 (+)	0,02 (*)	0,04 (+)
1030010	Galline				
1030020	Anatre				
1030030	Oche				
1030040	Quaglie				
1030990	Altri (2)				
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Clorotalonil (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Clorotalonil — codici da 1000000 a 1070000, eccetto 1040000: 2,5,6-tricloro-4-idrossifitalonitrile (SDS-3701)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossifitalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0130000 Pomacee

0130010 Mele

0130020 Pere

0130030 Cotogne

0130040 Nespole

0130050 Nespole del Giappone

0130990 Altri

0140010 Albicocche

0140030 Pesche

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossifitalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0151000 a) Uve

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino

0152000 b) Fragole

0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossifitalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0163020 Banane

0163040 Papaie

0211000 a) Patate

0213020 Carote

0213030 Sedano rapa

0213040 Barbaforte/rafano/cren

0213060 Pastinaca

0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213090 Salsefrica

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossifitalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0213110 Rape

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossifitalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0220000 Ortaggi a bulbo

0220010 Aglio

- 0220020** **Cipolle**
- 0220030** **Scalogni**
- 0220040** **Cipolline/cipolle verdi e cipollette**
- 0220990** **Altri**
- 0231010** **Pomodori**
- 0231030** **Melanzane**
- 0232000** **b) Cucurbitacee con buccia commestibile**
- 0232010** **Cetrioli**
- 0232020** **Cetriolini**
- 0232030** **Zucchine**
- 0232990** **Altri**
- 0233000** **c) Cucurbitacee con buccia non commestibile**
- 0233010** **Meloni**
- 0233020** **Zucche**
- 0233030** **Cocomeri/angurie**
- 0233990** **Altri**
- 0241020** **Cavolfiori**
- 0242010** **Cavoletti di Bruxelles**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossifitalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0242020 **Cavoli cappucci**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossifitalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0256030 **Foglie di sedano**

0256040 **Prezzemolo**

0260010 **Fagioli (con baccello)**

0260020 **Fagioli (senza baccello)**

0260030 **Piselli (con baccello)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossifitalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0260040 **Piselli (senza baccello)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossifitalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0260050 Lenticchie

0260990 Altri

0270010 Asparagi

0270030 Sedani

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossifitalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0270060 Porri

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossifitalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0280010 Funghi coltivati

0300000 LEGUMI DA GRANELLA

0300010 Fagioli

0300020 Lenticchie

0300030 Piselli

0300040 Lupini/semi di lupini

0300990 Altri

0401020 Semi di arachide

0500010 Orzo

0500050 Avena

0500070 Segale

0500090 Frumento

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossifitalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0700000 LUPPOLO

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo dei suini e ai residui radioattivi totali (RRT) nel pollame. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011000	a) Suini
1011010	Muscolo
1011020	Tessuto adiposo
1011030	Fegato
1011040	Rene
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1011990	Altri
1016000	f) Pollame
1016010	Muscolo
1016020	Tessuto adiposo
1016030	Fegato
1016040	Rene
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990	Altri
1030000	Uova di volatili
1030010	Galline
1030020	Anatre
1030030	Oche
1030040	Quaglie
1030990	Altri

Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: codice 1000000 eccetto 1016000, 1030000 e 1040000: N-ossido propamocarb; codici 1016000 e 1030000; N-desmetil propamocarb

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0241020	Cavolfiori
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe
0251040	Crescione e altri germogli e gemme
0251050	Barbarea
0251070	Senape juncea
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)
0256000	f) erbe fresche e fiori commestibili

0256010	Cerfoglio
0256020	Erba cipollina
0256030	Foglie di sedano
0256040	Prezzemolo
0256050	Salvia
0256060	Rosmarino
0256070	Timo
0256080	Basilico e fiori commestibili
0256090	Foglie di alloro/lauro
0256100	Dragoncello
0256990	Altri

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010	Muscolo
1011020	Tessuto adiposo
1011030	Fegato
1011040	Rene

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012010	Muscolo
1012020	Tessuto adiposo
1012030	Fegato
1012040	Rene
1013010	Muscolo
1013020	Tessuto adiposo
1013030	Fegato
1013040	Rene
1014010	Muscolo
1014020	Tessuto adiposo
1014030	Fegato
1014040	Rene

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1016010 Muscolo

1016020 Tessuto adiposo

1016030 Fegato

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1020000 Latte

1020010 Bovini

1020020 Ovini

1020030 Caprini

1020040 Equini

1020990 Altri

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1030000 Uova di volatili

1030010 Galline

1030020 Anatre

1030030 Oche

1030040 Quaglie

1030990 Altri

Tiacloprid

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0232030 Zucchine

0241000 a) Cavoli a infiorescenza

0241010 Cavoli broccoli

0241020 Cavolfiori

0241990 Altri

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

0251050 Barbarea

0251060 Rucola

0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0252010 Spinaci

0252030 Bietole da foglia e da costa

0260010 Fagioli (con baccello)

0300010 Fagioli

0300030 Piselli

0401060 Semi di colza

0401080 Semi di senape

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500030 Mais/granturco

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0610000 Tè

0632000 b) Foglie ed erbe

0632010 Fragola

0632020 Rooibos

0632030 Mate

0632990 Altri

0633000 c) Radici

0633010 Valeriana

0633020 Ginseng

0633990 Altri

0810000 Semi

0810010 Anice verde

0810020 Grano nero/cumino nero

0810030 Sedano

0810040 Coriandolo

0810050 Cumino

0810060 Aneto

0810070 Finocchio

0810080 Fieno greco

0810090 Noce moscata

0810990 Altri

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Triflossistrobina (A) (F) (R)

(A) I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per CGA321113 non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento indicata nella prima frase entro il 23 luglio 2016, o, qualora tale norma di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale termine, della mancanza della stessa.

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Triflossistrobina — codice 1000000 eccetto 1040000: la somma di triflossistrobina e del suo metabolita (E, E)-metossiimmino- {2-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etilidenammino-ossimetile]-fenil}-acido acetico (CGA 321113)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0162030 Frutti della passione/maracuja

0231020 Peperoni

0232010 Cetrioli

0232020 Cetriolini

0243000 c) Cavoli a foglia

0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai

0243020 Cavoli ricci

0243990 Altri

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

0256000 f) erbe fresche e fiori commestibili

0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina

0256030 Foglie di sedano

0256040 Prezzemolo

0256050 Salvia

0256060 Rosmarino

0256070 Timo

0256080 Basilico e fiori commestibili

0256090 Foglie di alloro/lauro

0256100 Dragoncello

0256990 Altri

0260010 Fagioli (con baccello)

0500050 Avena

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010 Muscolo

1011020 Tessuto adiposo

1011030 Fegato

1011040 Rene

1012010 Muscolo

1012020 Tessuto adiposo

1012030 Fegato

1012040 Rene

1013010 Muscolo

1013020 Tessuto adiposo

1013030 Fegato

1013040 Rene

1014010 Muscolo

1014020 Tessuto adiposo

1014030 Fegato

1014040 Rene

1016010 Muscolo

1016020 Tessuto adiposo

1016030 Fegato

1020010 Bovini

1020020 Ovini

1020030 Caprini

1030000 Uova di volatili

1030010 Galline

1030020 Anatre

1030030 Oche

1030040 Quaglie

1030990 Altri»

b) è aggiunta la seguente colonna relativa alla sostanza halauxifen-methyl:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(e)	Halauxifen-methyl [somma di halauxifen-methyl e X11393729 (halauxifen), espresso in halauxifen-methyl]
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,02 (*)
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	0,05 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	Pomacee	0,02 (*)
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	

(1)	(2)	(3)
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	
0140000	Drupacee	0,02 (*)
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliegie (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri (2)	
0150000	Bacche e piccola frutta	0,02 (*)
0151000	a) <i>Uve</i>	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) <i>Fragole</i>	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	Frutta varia con	0,02 (*)
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	

(1)	(2)	(3)
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,02 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,02 (*)
0220010	Aglione	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	Ortaggi a frutto	0,02 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri (2)	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,02 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,02 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,02 (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,02 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,02 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,02 (*)
0256000	f) <i>erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,05 (*)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	0,02 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	Ortaggi a stelo	0,02 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	

(1)	(2)	(3)
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,02 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,02 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,02 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,05 (*)
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	

(1)	(2)	(3)
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,02 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,1 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,1 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,1 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	0,1 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	0,1 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,1 (*)
0840020	Zenzero	0,1 (*)

(1)	(2)	(3)
0840030	Curcuma	0,1 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)
0840990	Altri (2)	0,1 (*)
0850000	Spezie da bocci	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,1 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,1 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,02 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Tessuti provenienti da	0,02 (*)
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	
1011020	Tessuto adiposo	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri (2)	
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	
1012020	Tessuto adiposo	

(1)	(2)	(3)
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri (2)	
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	
1013020	Tessuto adiposo	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri (2)	
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	
1014020	Tessuto adiposo	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri (2)	
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	
1015020	Tessuto adiposo	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri (2)	
1016000	f) <i>Pollame</i>	
1016010	Muscolo	
1016020	Tessuto adiposo	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	
1017020	Tessuto adiposo	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri (2)	
1020000	Latte	0,02 (*)
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	
1020040	Cavallo	
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	0,02 (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,02 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,02 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,02 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Halauxifen-methyl [somma di halauxifen-methyl e X11393729 (halauxifen), espresso in halauxifen-methyl]

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren»

2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze ametoctradin, difenilammia, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin e protioconazolo sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Ametoctradin (R)	Difenilammia	Flonicamid (somma di flonicamid, TNFG e TNFA) (R)	Fluazinam (F)	Fluoxastrobin	Protioconazolo (protioconazolo-destio) (R)
(1)	(20)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO					0,05 (*)	0,02 (*)
0110000	Agrumi	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1	0,05 (*)		
0110010	Pompelmi						
0110020	Arance dolci						
0110030	Limoni						
0110040	Limette/lime						
0110050	Mandarini						
0110990	Altri						
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0120010	Mandorle dolci						
0120020	Noci del Brasile						
0120030	Noci di anacardi						
0120040	Castagne e marroni						
0120050	Noci di cocco						
0120060	Nocciole						
0120070	Noci del Queensland						
0120080	Noci di pecàn						
0120090	Pinoli						
0120100	Pistacchi						
0120110	Noci comuni						
0120990	Altri						
0130000	Pomacee	0,01 (*)		0,2			
0130010	Mele		0,1 (+)		0,3		
0130020	Pere		0,1 (+)		0,05 (*)		
0130030	Cotogne		0,05 (*)		0,05 (*)		

(1)	(20)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0130040	Nespole		0,05 (*)		0,05 (*)		
0130050	Nespole del Giappone		0,05 (*)		0,05 (*)		
0130990	Altri		0,05 (*)		0,05 (*)		
0140000	Drupacee	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		
0140010	Albicocche			0,3			
0140020	Ciliegie (dolci)			0,3			
0140030	Pesche			0,3			
0140040	Prugne			0,2			
0140990	Altri			0,05			
0150000	Bacche e piccola frutta		0,05 (*)	0,05 (*)			
0151000	a) <i>Uve</i>	6					
0151010	Uve da tavola				0,05 (*)		
0151020	Uve da vino				3		
0152000	b) <i>Fragole</i>	0,01 (*)			0,05 (*)		
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	0,01 (*)			0,05 (*)		
0153010	More di rovo						
0153020	More selvatiche						
0153030	Lamponi (rossi e gialli)						
0153990	Altri						
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	0,01 (*)			0,05 (*)		
0154010	Mirtilli						
0154020	Mirtilli giganti americani						
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)						
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)						
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)						
0154060	More di gelso (nero e bianco)						
0154070	Azzerruoli						
0154080	Bacche di sambuco						
0154990	Altri						
0160000	Frutta varia con	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>						
0161010	Datteri						
0161020	Fichi						

(1)	(20)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0161030	Olive da tavola						
0161040	Kumquat						
0161050	Carambole						
0161060	Cachi						
0161070	Jambul/jambolan						
0161990	Altri						
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>						
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)						
0162020	Litci						
0162030	Frutti della passione/maracuja						
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus						
0162050	Melastelle/cainette						
0162060	Cachi di Virginia						
0162990	Altri						
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>						
0163010	Avocado						
0163020	Banane						
0163030	Manghi						
0163040	Papaie						
0163050	Melograni						
0163060	Cerimolia/cherimolia						
0163070	Guaiave/guave						
0163080	Ananas						
0163090	Frutti dell'albero del pane						
0163100	Durian						
0163110	Anona/graviola/guanabana						
0163990	Altri						
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		0,05 (*)				
0210000	Ortaggi a radice e tubero				0,05 (*)	0,05 (*)	
0211000	a) <i>Patate</i>	0,05		0,1			0,02 (*)
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,05		0,05 (*)			0,02 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca						
0212020	Patate dolci						
0212030	Ignami						

(1)	(20)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0212040	Maranta/arrow root						
0212990	Altri						
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	0,01 (*)		0,05 (*)			
0213010	Bietole						0,1
0213020	Carote						0,1
0213030	Sedano rapa						0,02 (*)
0213040	Barbaforte/rafano/cren						0,1
0213050	Topinambur						0,02 (*)
0213060	Pastinaca						0,1
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo						0,1
0213080	Ravanelli						0,02 (*)
0213090	Salsefrica						0,1
0213100	Rutabaga						0,1
0213110	Rape						0,1
0213990	Altri						0,02 (*)
0220000	Ortaggi a bulbo			0,05 (*)	0,05 (*)		
0220010	Aglione	1,5				0,05 (*)	0,02 (*)
0220020	Cipolle	1,5				0,05 (*)	0,02 (*)
0220030	Scalogni	1,5				0,04	0,05
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0,01 (*)				0,05 (*)	0,02 (*)
0220990	Altri	0,01 (*)				0,05 (*)	0,02 (*)
0230000	Ortaggi a frutto					0,05 (*)	0,02 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>						
0231010	Pomodori	2		0,3	0,3		
0231020	Peperoni	2		0,3	0,05 (*)		
0231030	Melanzane	1,5		0,3	0,05 (*)		
0231040	Gombi	1,5		0,05 (*)	0,05 (*)		
0231990	Altri	1,5		0,05 (*)	0,05 (*)		
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>				0,05 (*)		
0232010	Cetrioli	2		0,5			
0232020	Cetriolini	3		0,5			
0232030	Zucchine	3		0,5			
0232990	Altri	3		0,05 (*)			

(1)	(20)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	3			0,05 (*)		
0233010	Meloni			0,3			
0233020	Zucche			0,3			
0233030	Cocomeri/angurie			0,3			
0233990	Altri			0,05 (*)			
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)				0,05 (*)	0,05 (*)	
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			0,05 (*)			
0241010	Cavoli broccoli	6					0,03
0241020	Cavolfiori	0,01 (*)					0,03
0241990	Altri	0,01 (*)					0,02 (*)
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>						
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,01 (*)		0,6			0,1
0242020	Cavoli cappucci	15		0,05 (*)			0,1
0242990	Altri	0,01 (*)		0,05 (*)			0,02 (*)
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>			0,05 (*)			0,02 (*)
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	60					
0243020	Cavoli ricci	0,01 (*)					
0243990	Altri	0,01 (*)					
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	0,01 (*)		0,05 (*)			0,02 (*)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>						
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	50					
0251020	Lattughe	40					
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	40					
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	40					
0251050	Barbarea	40					
0251060	Rucola	40					
0251070	Senape juncea	40					
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	40					
0251990	Altri	0,01 (*)					

(1)	(20)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	60					
0252010	Spinaci						
0252020	Portulaca/porcellana						
0252030	Bietole da foglia e da costa						
0252990	Altri						
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)					
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)					
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)					
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>						
0256010	Cerfoglio	0,01 (*)					
0256020	Erba cipollina	0,01 (*)					
0256030	Foglie di sedano	0,01 (*)					
0256040	Prezzemolo	0,01 (*)					
0256050	Salvia	20					
0256060	Rosmarino	0,01 (*)					
0256070	Timo	0,01 (*)					
0256080	Basilico e fiori commestibili	20					
0256090	Foglie di alloro/lauro	0,01 (*)					
0256100	Dragoncello	0,01 (*)					
0256990	Altri	0,01 (*)					
0260000	Legumi	0,01 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)			0,05 (*)			
0260020	Fagioli (senza baccello)			0,05 (*)			
0260030	Piselli (con baccello)			0,05 (*)			
0260040	Piselli (senza baccello)			0,7			
0260050	Lenticchie			0,05 (*)			
0260990	Altri			0,05 (*)			
0270000	Ortaggi a stelo			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	
0270010	Asparagi	0,01 (*)					0,02 (*)
0270020	Cardi	0,01 (*)					0,02 (*)
0270030	Sedani	20					0,02 (*)
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	20					0,02 (*)
0270050	Carciofi	0,01 (*)					0,02 (*)
0270060	Porri	5					0,05
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)					0,02 (*)

(1)	(20)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)					0,02 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)					0,02 (*)
0270990	Altri	0,01 (*)					0,02 (*)
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0280010	Funghi coltivati						
0280020	Funghi selvatici						
0280990	Muschi e licheni						
0290000	Alge e organismi procarioti	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	1
0300010	Fagioli						
0300020	Lenticchie						
0300030	Piselli						
0300040	Lupini/semi di lupini						
0300990	Altri						
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	
0401000	Semi oleaginosi						
0401010	Semi di lino			0,05 (*)			0,15
0401020	Semi di arachide			0,05 (*)			0,05
0401030	Semi di papavero			0,05 (*)			0,15
0401040	Semi di sesamo			0,05 (*)			0,05
0401050	Semi di girasole			0,05 (*)			0,05
0401060	Semi di colza			0,05 (*)			0,15
0401070	Semi di soia			0,05 (*)			0,05
0401080	Semi di senape			0,05 (*)			0,15
0401090	Semi di cotone			0,2			0,05
0401100	Semi di zucca			0,05 (*)			0,05
0401110	Semi di cartamo			0,05 (*)			0,05
0401120	Semi di borragine			0,05 (*)			0,05
0401130	Semi di camelina/dorella			0,05 (*)			0,05
0401140	Semi di canapa			0,05 (*)			0,05
0401150	Semi di ricino			0,05 (*)			0,05
0401990	Altri			0,05 (*)			0,05
0402000	Frutti oleaginosi			0,05 (*)			0,02 (*)
0402010	Olive da olio						
0402020	Semi di palma						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0402030	Frutti di palma						
0402040	Capoc						
0402990	Altri						
0500000	CEREALI	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		
0500010	Orzo			0,4		0,5	0,3
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali			0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)
0500030	Mais/granturco			0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)
0500040	Miglio			0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)
0500050	Avena			0,4		0,5	0,05
0500060	Riso			0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)
0500070	Segale			2		0,5	0,1
0500080	Sorgo			0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)
0500090	Frumento			2		0,05 (*)	0,1
0500990	Altri			0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,02 (*)
0610000	Tè				0,05 (*)		
0620000	Chicchi di caffè				0,05 (*)		
0630000	Infusioni di erbe da						
0631000	a) <i>Fiori</i>				0,05 (*)		
0631010	Camomilla						
0631020	Ibisco/rosella						
0631030	Rosa						
0631040	Gelsomino						
0631050	Tiglio						
0631990	Altri						
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>				0,05 (*)		
0632010	Fragola						
0632020	Rooibos						
0632030	Mate						
0632990	Altri						
0633000	c) <i>Radici</i>						
0633010	Valeriana				0,05 (*)		
0633020	Ginseng				3		
0633990	Altri				0,05 (*)		

(1)	(20)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>				0,05 (*)		
0640000	Semi di cacao				0,05 (*)		
0650000	Carrube/pane di san Giovanni				0,05 (*)		
0700000	LUPPOLO	100	0,05 (*)	2	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0800000	SPEZIE		0,05 (*)				
0810000	Semi	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0810010	Anice verde						
0810020	Grano nero/cumino nero						
0810030	Sedano						
0810040	Coriandolo						
0810050	Cumino						
0810060	Aneto						
0810070	Finocchio						
0810080	Fieno greco						
0810090	Noce moscata						
0810990	Altri						
0820000	Frutta	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato						
0820020	Pepe di Sichuan						
0820030	Carvi						
0820040	Cardamomo						
0820050	Bacche di ginepro						
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)						
0820070	Vaniglia						
0820080	Tamarindo						
0820990	Altri						
0830000	Spezie da corteccia	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0830010	Cannella						
0830990	Altri						
0840000	Spezie da radici e rizomi						
0840010	Liquirizia	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0840020	Zenzero	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0840030	Curcuma	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0850000	Spezie da bocci	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0850010	Chiodi di garofano						
0850020	Capperi						
0850990	Altri						
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0860010	Zafferano						
0860990	Altri						
0870000	Spezie da arilli	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0870010	Macis						
0870990	Altri						
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	
0900010	Barbabietole da zucchero						0,3
0900020	Canne da zucchero						0,02 (*)
0900030	Radici di cicoria						0,02 (*)
0900990	Altri						0,02 (*)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI		0,05 (*)		0,05 (*)		
1010000	Tessuti provenienti da	0,03 (*)					
1011000	a) <i>Suini</i>						
1011010	Muscolo			0,03		0,05	0,05
1011020	Tessuto adiposo			0,02 (*)		0,05	0,05
1011030	Fegato			0,03		0,1	0,5
1011040	Rene			0,03		0,1	0,5
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,03		0,05	0,5
1011990	Altri			0,03 (*)		0,05	0,01 (*)
1012000	b) <i>Bovini</i>						
1012010	Muscolo			0,03		0,05	0,05
1012020	Tessuto adiposo			0,02 (*)		0,05	0,05
1012030	Fegato			0,03		0,05	0,5
1012040	Rene			0,03		0,1	0,5
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,03		0,05	0,5
1012990	Altri			0,03 (*)		0,05	0,05
1013000	c) <i>Ovini</i>						
1013010	Muscolo			0,03		0,05	0,05
1013020	Tessuto adiposo			0,02 (*)		0,05	0,05

(1)	(20)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1013030	Fegato			0,03		0,05	0,5
1013040	Rene			0,03		0,1	0,5
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,03		0,05	0,5
1013990	Altri			0,03 (*)		0,05	0,01 (*)
1014000	d) <i>Caprini</i>						
1014010	Muscolo			0,03		0,05	0,05
1014020	Tessuto adiposo			0,02 (*)		0,05	0,05
1014030	Fegato			0,03		0,05	0,5
1014040	Rene			0,03		0,1	0,5
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,03		0,05	0,5
1014990	Altri			0,03 (*)		0,05	0,01 (*)
1015000	e) <i>Equidi</i>						
1015010	Muscolo			0,03		0,05	0,05
1015020	Tessuto adiposo			0,02 (*)		0,05	0,05
1015030	Fegato			0,03		0,05	0,5
1015040	Rene			0,03		0,1	0,5
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,03		0,05	0,5
1015990	Altri			0,03 (*)		0,05	0,01 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>						
1016010	Muscolo			0,03		0,05	0,05
1016020	Tessuto adiposo			0,02 (*)		0,05	0,05
1016030	Fegato			0,03		0,05	0,05
1016040	Rene			0,03		0,1	0,05
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,03		0,05	0,01 (*)
1016990	Altri			0,03 (*)		0,05	0,01 (*)
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>						
1017010	Muscolo			0,03		0,05	0,05
1017020	Tessuto adiposo			0,02 (*)		0,05	0,05
1017030	Fegato			0,03		0,05	0,5
1017040	Rene			0,03		0,1	0,5
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,03		0,05	0,5
1017990	Altri			0,03 (*)		0,05	0,01 (*)
1020000	Latte	0,03 (*)		0,02 (*)		0,2	0,01 (*)
1020010	Bovini						
1020020	Pecora						

(1)	(20)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020030	Capra						
1020040	Cavallo						
1020990	Altri						
1030000	Uova di volatili	0,03 (*)		0,05		0,01 (*)	0,05
1030010	Galline						
1030020	Anatre						
1030030	Oche						
1030040	Quaglie						
1030990	Altri						
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)		0,05		0,01 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,03 (*)		0,05		0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,03 (*)		0,05		0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,03 (*)		0,05		0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Ametoctradin (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Ametoctradin — codice 1000000 eccetto 1040000: Ametoctradin, metabolita 4-(7-ammino-5-etil [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pyrimidin-6-yl) acido butanoico (M650F01) e metabolita 6-(7-ammino-5-etil [1,2,4]triazolo [1,5-a]pyrimidin-6-yl) acido esanoico (M650F06), espresso in ametoctradin.

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Difenilammina

(+) I dati di monitoraggio evidenziano che le mele e le pere non trattate continuano a subire l'inevitabile contaminazione incrociata. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla data di pubblicazione.

0130010 Mele

0130020 Pere

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Flonicamid (somma di flonicamid, TNFG e TNFA) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Flonicamid — codice 1000000: somma di flonicamid e TFNA-AM

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Fluazinam (F)

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Fluoxastrobin

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Protiokonazolo (protiokonazolo-destio) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Protiokonazolo — codice 1000000 eccetto 1040000: somma di protiokonazolo-destio e del suo glucuronide coniugato, espressa in protiokonazolo-destio.

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren»

3) nell'allegato V, la colonna relativa alla difenilammina è soppressa.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/68 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 2016****relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 165/2014 impone agli Stati membri di scambiare dati in forma elettronica per garantire l'unicità delle carte del conducente rilasciate.
- (2) Per facilitare lo scambio di dati elettronici sulle carte del conducente tra Stati membri, la Commissione ha istituito il sistema di messaggistica TACHOnet, che consente agli Stati membri di chiedere informazioni agli altri Stati membri sul rilascio di carte del conducente, nonché sul loro status.
- (3) Il regolamento (UE) n. 165/2014 rende obbligatoria nell'intera UE l'interconnessione elettronica tra i registri nazionali sulle carte del conducente mediante il sistema di messaggistica TACHOnet o un sistema compatibile. Se si usa un sistema compatibile, lo scambio di dati elettronici con tutti gli altri Stati membri dovrà essere tuttavia possibile tramite il sistema di messaggistica TACHOnet.
- (4) È quindi necessario stabilire le procedure e le specifiche comuni obbligatorie di TACHOnet, tra cui il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche di consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento fissa i requisiti del collegamento obbligatorio tra i registri elettronici nazionali sulle carte del conducente e il sistema di messaggistica TACHOnet di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 165/2014.

*Articolo 2***Definizioni**

Oltre a quelle elencate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 165/2014 si applicano le seguenti definizioni:

- a) «interfaccia asincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con un nuovo collegamento HTTP;
- b) «ricerca generale»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a tutti gli altri Stati membri;

⁽¹⁾ GUL 60 del 28.2.2014, pag. 1,

- c) «autorità di rilascio della carta», (in prosieguo, «CIA»): l'organismo abilitato da uno Stato membro al rilascio e alla gestione delle carte tachigrafiche;
- d) «sistema centrale»: il sistema d'informazione che consente l'inoltro (routing) dei messaggi TACHOnet tra gli Stati membri;
- e) «sistema nazionale»: il sistema di informazione istituito in ciascun Stato membro per l'emissione, il trattamento e la risposta a messaggi TACHOnet;
- f) «interfaccia sincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con lo stesso collegamento HTTP usato per la richiesta;
- g) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che emette una richiesta o una notifica inoltrata poi allo/agli Stato/i membro/i destinatario/i interessato/i;
- h) «Stato membro destinatario»: lo Stato membro cui è diretta la richiesta o la notifica TACHOnet;
- i) «ricerca mirata»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a un solo altro Stato membro;
- j) «carta tachigrafica»: una carta del conducente o una carta dell'officina quali definite all'articolo 2, lettera f) e lettera k) del regolamento (UE) n. 165/2014.

Articolo 3

Obbligo di connettersi a TACHOnet

Gli Stati membri collegano i registri elettronici nazionali di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, al sistema di messaggistica TACHOnet.

Articolo 4

Specifiche tecniche

Il sistema di messaggistica TACHOnet soddisfa le specifiche tecniche elencate negli allegati da I a VII.

Articolo 5

Impiego di TACHOnet

Gli Stati membri seguono le procedure di cui all'allegato VIII.

Gli Stati membri consentono alle rispettive autorità di rilascio delle carte e ai funzionari di controllo che svolgono le funzioni di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 165/2014 di accedere al sistema di messaggistica TACHOnet per permettere controlli efficaci della validità, dello stato e della unicità delle carte del conducente.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Aspetti generali del sistema di messaggistica TACHOnet**1. Architettura**

Il sistema di messaggistica TACHOnet si articola nei seguenti elementi:

- 1.1. un sistema centrale, in grado di ricevere una richiesta dallo Stato membro richiedente, di convalidarla, di elaborarla e di trasmetterla agli Stati membri destinatari. Il sistema centrale attende la risposta dei vari Stati membri destinatari, consolida tutte le risposte e trasmette la risposta consolidata allo Stato membro richiedente.

Il sistema centrale deve inoltrare tutti i messaggi TACHOnet.

- 1.2. I vari sistemi nazionali degli Stati membri, che devono dotarsi di un'interfaccia in grado sia di inviare richieste al sistema centrale che di ricevere le relative risposte. Per inviare e ricevere messaggi dal sistema centrale, i sistemi nazionali possono usare un proprio software o acquistarne uno.

2. Gestione

- 2.1. Il sistema centrale è gestito dalla Commissione che ne garantisce il funzionamento tecnico e la manutenzione.
- 2.2. Il sistema centrale conserva per un periodo massimo di sei mesi i dati diversi da quelli di accesso e statistici, di cui all'allegato VII.
- 2.3. Il sistema centrale non dà accesso a dati personali, tranne che al personale autorizzato della Commissione quando ciò fosse necessario per controlli, manutenzione e risoluzione di problemi.
- 2.4. Spetta agli Stati membri:
 - 2.4.1. configurare e gestire i rispettivi sistemi nazionali, compresa l'interfaccia con il sistema centrale;
 - 2.4.2. installare e mantenere l'hardware e il software del proprio sistema nazionale, sia che l'abbiano acquistato o che ne siano i proprietari;
 - 2.4.3. garantire la corretta interoperabilità tra i rispettivi sistemi nazionali e il sistema centrale nonché la gestione di messaggi d'errore ricevuti dal sistema centrale;
 - 2.4.4. adottare tutte le misure per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni;
 - 2.4.5. garantire il funzionamento dei sistemi nazionali in conformità ai livelli di servizio di cui all'allegato VI.
- 2.5. Portale web MOVEHUB

La Commissione fornisce un'applicazione web con accesso protetto, denominata «Portale web MOVEHUB», che deve essere in grado di fornire almeno i seguenti servizi:

- a) statistiche sulla disponibilità per Stato membro;
- b) notifiche di interventi di manutenzione sul sistema centrale e sui sistemi nazionali degli Stati membri;
- c) relazioni aggregate;
- d) gestione dei contatti;
- e) schemi XSD.

2.6. Gestione dei contatti

2.6.1. La funzione per la gestione dei contatti dà a ogni Stato membro la possibilità di gestire tutti gli aspetti dei contatti nel campo della politica, delle imprese, degli utenti operativi e tecnici di tale Stato membro dal momento che l'autorità competente di ciascun Stato membro è responsabile della manutenzione dei propri contatti. Dovrà essere possibile vedere, senza poterli editare, i dati relativi ai contatti degli altri Stati membri.

2.6.2. TACHOnet utilizzerà i dati sui contatti di cui al punto 2.6.1 per alimentare lo stesso tipo di dati nei messaggi di risposta.

ALLEGATO II

Funzioni del sistema di messaggistica TACHOnet

1. Il sistema di messaggistica TACHOnet deve assolvere le seguenti funzioni:
 - 1.1. Verifica delle carte rilasciate (*Check Issued Cards* — CIC): mediante una richiesta di verifica delle carte rilasciate, inviata a uno o a tutti gli Stati membri destinatari, lo Stato membro richiedente può stabilire se chi ha chiesto una carta del conducente ne possiede già una rilasciatagli da uno Stato membro destinatario. Gli Stati membri destinatari rispondono alla richiesta inviando una Risposta di verifica delle carte rilasciate.
 - 1.2. Verifica dello stato della carta (*Check Card Status* — CCS): mediante una richiesta di verifica dello stato della carta uno Stato membro richiedente chiede a uno Stato membro destinatario informazioni su una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando una Risposta di verifica dello stato della carta.
 - 1.3. Modifica dello stato della carta (*Modify Card Status* — MCS): mediante una richiesta di modifica dello stato della carta, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario il cambiamento dello stato di una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando un Riconoscimento di modifica dello stato della carta.
 - 1.4. Rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida (*Issued Card Driving License* — ICDL): mediante una richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario di aver rilasciato una carta del conducente in base alla patente di guida rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando una Risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida.
 2. Si devono inserire altri tipi di messaggi per rendere più efficiente il funzionamento di TACHOnet: per esempio, le notifiche di errori.
 3. Quando i sistemi nazionali usano una delle funzioni descritte al punto 1, devono accettare le condizioni delle carte elencate nell'appendice del presente allegato. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti a mettere in atto una procedura amministrativa che utilizzi tutti gli stati elencati.
 4. Se uno Stato membro riceve una risposta o una notifica in cui è citato uno stato non utilizzato nelle proprie procedure amministrative, il sistema nazionale traduce nella propria procedura lo stato usato nel messaggio ricevuto con un'adeguata espressione corrispondente. Lo Stato membro destinatario non può rifiutare il messaggio, se lo stato usato nel messaggio è elencato nell'appendice del presente allegato.
 5. Gli stati della carta elencati nell'appendice del presente allegato non vanno usati per stabilire se una carta del conducente è valida per la guida. Se uno Stato membro vuole consultare il registro dello Stato membro che rilascia la carta mediante la funzione CCS, la risposta deve contenere il campo apposito «Valida per la guida». Le procedure amministrative nazionali devono far sì che le risposte CCS contengano sempre un'adeguata espressione corrispondente a «Valida per la guida».
-

Appendice

Stati della carta

Stato della carta	Definizione
Domanda	L'autorità di rilascio della carta (<i>Card issuing authority</i> — CIA) ha ricevuto una domanda per il rilascio di una carta del conducente. Questa informazione è stata registrata e memorizzata nella banca dati con le chiavi di ricerca generate.
Approvata	La CIA ha approvato la domanda per la carta tachigrafica.
Respinta	La CIA ha respinto la domanda.
Personalizzata	La carta tachigrafica è stata personalizzata.
Spedita	L'autorità nazionale ha spedito la carta del conducente al rispettivo conducente o all'agenzia di servizi interessata.
Consegnata	L'autorità nazionale ha consegnato la carta del conducente al rispettivo conducente.
Confiscata	L'autorità competente ha tolto al conducente la sua carta del conducente.
Sospesa	La carta del conducente è stata provvisoriamente tolta al conducente.
Ritirata	La CIA ha deciso di ritirare la carta del conducente. La carta è stata definitivamente annullata.
Restituita	La carta tachigrafica è stata restituita alla CIA e dichiarata non più necessaria.
Persa	È stato denunciato alla CIA lo smarrimento della carta tachigrafica.
Rubata	È stato denunciato alla CIA il furto della carta tachigrafica. Una carta rubata viene considerata persa.
Funzionamento difettoso	È stato denunciato alla CIA il cattivo funzionamento della carta tachigrafica.
Scaduta	Il periodo di validità della carta tachigrafica è scaduto.
Sostituita	La carta tachigrafica dichiarata smarrita, rubata o non funzionante, è stata sostituita da una nuova carta. I dati della nuova carta sono gli stessi della vecchia, eccetto il numero del codice di sostituzione della carta che viene aumentato di un'unità.
Rinnovata	La carta tachigrafica è stata rinnovata perché i dati amministrativi sono cambiati o è terminato il periodo di validità. Il numero della nuova carta è lo stesso della vecchia, eccetto il numero del codice di sostituzione della carta che viene aumentato di un'unità.
In fase di sostituzione	Alla CIA che ha rilasciato una carta del conducente è pervenuta la notifica dell'inizio della procedura per sostituire tale carta con una carta del conducente rilasciata dalla CIA di un altro Stato membro.
Sostituita	Alla CIA che ha rilasciato una carta del conducente è pervenuta la notifica della conclusione della procedura per sostituire tale carta con una carta del conducente rilasciata dalla CIA di un altro Stato membro.

ALLEGATO III

Requisiti del messaggio del sistema di messaggistica TACHOnet**1. Requisiti tecnici generali**

- 1.1. Per lo scambio dei messaggi, il sistema centrale deve fornire sia l'interfaccia sincrono che quello asincrono. Gli Stati membri possono scegliere la tecnologia che preferiscono per interfacciare le proprie domande.
- 1.2. Tutti i messaggi scambiati tra sistema centrale e sistemi nazionali devono essere codificati in UTF-8.
- 1.3. I sistemi nazionali devono essere in grado di ricevere ed elaborare messaggi contenenti caratteri greci o cirillici.

2. Struttura dei messaggi e definizione di XML Schema (XSD)

- 2.1. La struttura generale dei messaggi XML deve rispettare il formato definito dagli XSD Schema installati nel sistema centrale.
 - 2.2. Il sistema centrale e i sistemi nazionali devono trasmettere e ricevere messaggi conformi al messaggio XSD Schema.
 - 2.3. I sistemi nazionali devono essere in grado di inviare, ricevere ed elaborare tutti i messaggi corrispondenti a ciascuna funzione di cui all'allegato I.
 - 2.4. I messaggi XML devono comprendere almeno i requisiti minimi di cui all'appendice del presente allegato.
-

Appendice

Requisiti minimi per il contenuto dei messaggi XML

Common Header (intestazione comune)		Obbligatorio
Version (versione)	La versione ufficiale delle specifiche XML è precisata attraverso il namespace definito nel messaggio XSD e nell'attributo <i>versione</i> dell'elemento «intestazione» di ogni messaggio XML. Il numero di versione («n.m») andrà stabilito come valore fisso in ciascun rilascio del file definizione di Schema XML (XSD).	Sì
Test Identifier (identificatore di prova)	Id facoltativo per attività di prova. L'originatore della prova alimenta l'id e tutti i partecipanti al flusso di lavoro trasmettono/continuano a usare lo stesso id. Durante la produzione deve essere ignorato e, anche se fornito, non va usato.	No
Technical Identifier (identificatore tecnico)	Un UUID che identifica in modo univoco ogni singolo messaggio. Il mittente genera un UUID e alimenta questo attributo. L'impiego di questo dato non può essere utilizzato in nessuna transazione.	Sì
Workflow Identifier (identificatore del flusso di lavoro)	L'identificatore del flusso di lavoro è un UUID che deve essere generato dallo Stato membro richiedente. Tale id viene poi utilizzato in tutti i messaggi per correlare il flusso di lavoro.	Sì
Sent At (inviato il)	Data e ora (UTC) in cui il messaggio è stato inviato.	Sì
Timeout (tempo scaduto)	È l'indicazione — facoltativa — di una data e di un'ora (formato UTC). Questo valore sarà stabilito solo dal sistema centrale per richieste trasmesse. Esso informerà lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. Tale valore non è richiesto in MS2TCN_<x>_Req e in tutti i messaggi di risposta. È facoltativo; la stessa definizione d'intestazione può perciò essere usata per tutti i tipi di messaggio indipendentemente dal fatto che sia necessario un attributo per il valore di tempo scaduto.	No
From (mittente)	Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro che invia il messaggio o «EU».	Sì
To (destinatario)	Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro al quale viene inviato il messaggio o «EU».	Sì
Check Issued Cards Request (richiesta di verifica delle carte rilasciate)		Obbligatorio/a
Family Name (cognome)	Il cognome del conducente che figura sulla carta.	Sì
Name (nome)	Il nome del conducente quale indicato sulla carta (la mancanza del nome non indica una ricerca con caratteri jolly).	No
Date of Birth (data di nascita)	La data di nascita del conducente che figura sulla carta.	Sì
Driving Licence Number (numero della patente di guida)	Il numero della patente di guida del conducente.	No
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida)	Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente.	No

Check Issued Cards Response (risposta di verifica delle carte rilasciate)		Obbligatorio/a
Status Code (codice dello stato)	Il codice dello stato della ricerca (ad esempio, found, not found, error ecc.)	Sì
Status Message (messaggio relativo allo stato)	Una descrizione che spiega lo stato (se necessaria).	No
<i>Estremi del conducente rilevato</i>		Sì
Family Name (cognome)	Il cognome di un conducente rilevato.	Sì
Name (nome)	Il/i nome/i dei conducenti rilevati.	No
Date of birth (data di nascita)	La data di nascita dei conducenti rilevati.	Sì
Place of birth (luogo di nascita)	Il luogo di nascita dei conducenti rilevati.	No
Driver Card Number (numero della carta del conducente)	Il numero della carta del conducente rilevato.	Sì
Driver Card Status (stato della carta del conducente)	La condizione della carta del conducente rilevato.	Sì
Driver Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente)	Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta del conducente rilevato.	Sì
Driver Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta)	La data a partire dalla quale la carta del conducente rilevato è valida.	Sì
Driver Card Expiry Date (data di scadenza della carta del conducente)	La data in cui scade la carta del conducente rilevato.	Sì
Driver Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta del conducente)	La data della più recente modifica della carta del conducente rilevato.	Sì
Search Mechanism (meccanismo di ricerca)	Indicazione se la carta è stata rilevata con il meccanismo di ricerca NY-SIIS o con un algoritmo proprio.	Sì
Temporary Card (carta temporanea)	La carta rilevata è temporanea.	No
Driving Licence Number (numero della patente di guida)	Il numero della patente di guida del conducente rilevato.	Sì
Driving Licence Issuing Country (Paese di rilascio della patente di guida)	Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente rilevato.	Sì
Driving Licence Status (stato della patente di guida)	Lo stato della patente di guida del conducente rilevato.	No
Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida)	La data di rilascio della patente di guida del conducente rilevato.	No
Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida)	La data in cui scade la patente di guida del conducente rilevato.	No

Richiesta di verifica dello stato della carta		Obbligatorio/a
Driver Card Number (numero della carta del conducente)	Il numero della carta per la quale vengono chieste informazioni.	Sì
Check Card Status Response (risposta di verifica dello stato della carta)		Obbligatorio/a
Status Code (codice dello stato)	Il codice dello stato della richiesta di informazioni (ad esempio, found, not found, error ecc.)	Sì
Status Message (messaggio sullo stato)	Una descrizione dello stato (se necessaria).	No
Card Status (stato della carta)	Lo stato della carta richiesta.	Sì
Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente)	Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta richiesta.	Sì
Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta)	La data a partire dalla quale la carta richiesta è valida.	Sì
Card Expiry Date (data di scadenza della carta)	La data di scadenza della carta richiesta.	Sì
Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta)	La data della più recente modifica della carta.	Sì
Valid for Driving (validità per la guida)	La carta rilevata è/non è valida per la guida.	Sì
Temporary Card (carta temporanea)	La carta rilevata è temporanea	No
<i>Carta dell'officina</i>		
Workshop Name (nome dell'officina)	Il nome dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta.	Sì
Workshop Address (indirizzo dell'officina)	L'indirizzo dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta.	Sì
Family Name (cognome)	Il cognome della persona alla quale è stata rilasciata la carta.	No
First Name (nome)	Il nome della persona alla quale è stata rilasciata la carta.	No
Date of Birth (data di nascita)	La data di nascita della persona alla quale è stata rilasciata la carta.	No
<i>Dati relativi al titolare della carta</i>		
Family Name (cognome)	Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Sì
First Name (nome)	Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	No
Date of Birth (data di nascita)	La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Sì
Place of Birth (luogo di nascita)	Il luogo di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	No

Check Card Status Response (risposta di verifica dello stato della carta)		Obbligatorio/a
Driving Licence Number (numero della patente di guida)	Il numero della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Sì
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida)	Il paese che ha rilasciato il numero della patente di guida al conducente cui è stata rilasciata la carta.	Sì
Driving Licence Status (Stato della patente di guida)	Lo stato della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	No
Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida)	La data di rilascio della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta.	No
Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida)	La data di scadenza della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta.	No
Modify Card Status Request (richiesta di modifica dello stato della carta)		Obbligatorio/a
Driver Card Number (numero della carta del conducente)	Il numero della carta il cui stato è cambiato.	Sì
New Driver Card Status (nuovo stato della carta del conducente)	Il nuovo stato della carta.	Sì
Modification Reason (motivo della modifica)	Il motivo (testo libero) del cambiamento di stati della carta.	No
Driver Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta del conducente)	La data e l'ora in cui è stato modificato lo stato della carta.	Sì
<i>Ente/persona dichiarante</i>		
Authority (autorità)	Il nome dell'autorità che ha cambiato lo stato della carta.	Sì
Family Name (cognome)	Il cognome della persona che ha cambiato lo stato della carta.	No
Name (nome)	Il nome della persona che ha cambiato lo stato della carta.	No
Phone (telefono)	Il numero di telefono della persona che ha cambiato lo stato della carta.	No
Email	L'indirizzo email della persona che ha cambiato lo stato della carta.	No
Modify Card Status Acknowledgement (conferma della modifica dello stato della carta)		Obbligatorio
Status Code (codice dello stato)	Il codice dello stato della conferma (ad esempio, found, not found, error ecc.)	Sì
Acknowledgement type (tipo di conferma)	Il tipo della conferma: se per la richiesta o per la risposta	Sì
Status Message (messaggio sullo stato)	Una descrizione dello stato (se necessaria).	No

Modify Card Status Response (risposta relativa alla modifica dello stato della carta)		Obbligatorio
Status Code (codice dello stato)	Il codice dello stato di aggiornamento del registro (ok, not ok, error ecc.)	Sì
Status Message (messaggio sullo stato)	Una descrizione dello stato (se necessaria).	No
Issued Card Driving Licence Request (richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida)		Obbligatorio
Driver Card Number (numero della carta del conducente)	Il numero della carta del conducente che è stata rilasciata.	Sì
Driving Licence Number (numero della patente di guida)	Il numero della patente di guida straniera utilizzato per fare domanda della carta del conducente.	Sì
Issued Card Driving Licence Response (risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida)		Obbligatorio/a
Status Code (codice dello stato)	Il codice dello stato che conferma la notifica (ok, not ok, error ecc.)	Sì
Status Message (messaggio sullo stato)	Una descrizione dello stato (se necessaria).	No
Family Name (cognome)	Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Sì
Name (nome)	Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	No
Date of Birth (data di nascita)	La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Sì

ALLEGATO IV

Traslittezzazione e servizi NYSIIS (New York State Identification and Intelligence System)

1. Per codificare nel registro nazionale i nomi di tutti i conducenti si deve usare l'algoritmo NYSIIS implementato nel servizio centrale.
2. Quando si effettua la ricerca di una carta mediante la funzione CIC si usano le chiavi NYSIIS come principale meccanismo di ricerca.
3. Per ottenere risultati aggiuntivi, gli Stati membri possono impiegare un algoritmo proprio.
4. I risultati della ricerca dovranno indicare il meccanismo di ricerca usato per trovare l'elemento registrato: NYSIIS o proprio.
5. Se uno Stato membro decide di registrare le notifiche ICDL, le chiavi NYSIIS contenute nella notifica vanno registrate come parte dei dati ICDL.
- 5.1. Quando cerca i dati ICDL, lo Stato membro deve utilizzare le chiavi NYSIIS per il nome di chi ha presentato la domanda.

ALLEGATO V

Requisiti di sicurezza

1. Per lo scambio di messaggi tra sistema centrale e sistemi nazionali si deve utilizzare il protocollo HTTPS
2. Per garantire la sicurezza nella trasmissione dei messaggi tra il sistema centrale e i sistemi nazionali, quest'ultimi devono utilizzare i certificati PKI forniti dalla Commissione.
3. I sistemi nazionali devono implementare certificati che utilizzino almeno l'algoritmo di hash SHA-2 (SHA-256) e abbiano una lunghezza di chiave pubblica di 2 048 bit.

ALLEGATO VI

Livelli del servizio

1. I sistemi nazionali devono raggiungere i seguenti livelli minimi di servizio:
 - 1.1. essere disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;
 - 1.2. accettare il monitoraggio della loro disponibilità mediante messaggi HEARTBEAT rilasciati dal sistema centrale;
 - 1.3. avere un tasso di disponibilità pari al 98 %, in conformità alla tabella che segue (cifre arrotondate all'unità conveniente più prossima):

Una disponibilità del	significa una indisponibilità di		
	giornalmente	mensilmente	annualmente
98 %	0,5 ore	15 ore	7,5 giorni

Si invitano gli Stati membri a rispettare il tasso di disponibilità giornaliera sebbene sia noto che talune attività necessarie, come la manutenzione del sistema, richiedano tempi superiori a 30 minuti. I tassi di disponibilità mensili e annuali rimangono comunque obbligatori.

- 1.4. I sistemi nazionali devono rispondere ad almeno il 98 % delle richieste trasmesse loro in un mese di calendario.
- 1.5. Essi devono rispondere alle richieste entro 10 secondi.
- 1.6. Il timeout globale della richiesta (termine entro cui il richiedente può attendere la risposta) non deve superare 20 secondi.
- 1.7. I sistemi nazionali devono essere in grado di assorbire una frequenza di 6 messaggi al secondo.
- 1.8. Essi non possono inviare richieste al sistema centrale di TACHOnet con una frequenza superiore a 2 richieste al secondo.
- 1.9. Ogni sistema nazionale deve essere in grado di far fronte a potenziali problemi tecnici del sistema centrale o dei sistemi nazionali di altri Stati membri. Tali problemi tecnici includono, ma non sono limitati a:
 - a) l'interruzione del collegamento con il sistema centrale;
 - b) la mancata risposta a una richiesta;
 - c) il ricevimento di risposte dopo il message timeout;
 - d) il ricevimento di messaggi non richiesti;
 - e) il ricevimento di messaggi non validi.
2. Il sistema centrale deve:
 - 2.1. garantire un tasso di disponibilità del 98 %;
 - 2.2. notificare ai sistemi nazionali eventuali errori mediante il messaggio di risposta o un apposito messaggio di errore. I sistemi nazionali devono a loro volta ricevere tali messaggi di errore specifico e attivare un flusso di lavoro capace di adottare i provvedimenti opportuni per rettificare l'errore notificato.
3. Manutenzione

Gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione di ogni attività di manutenzione di routine tramite l'applicazione web almeno una settimana prima dell'inizio di tali attività, se tecnicamente possibile.

ALLEGATO VII

Registrazione di informazioni e statistiche dei dati raccolti presso il sistema centrale

1. Per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici devono essere anonimi. I dati che identifichino una carta, un conducente o una patente di guida non possono essere utilizzati a fini statistici.
 2. Le informazioni registrate servono a documentare le operazioni eseguite, a scopo di monitoraggio e di risoluzione dei problemi, e a permettere la generazione di statistiche su tali transazioni.
 3. Nei registri non possono essere conservati dati personali per più di 6 mesi. L'informazione statistica va invece conservata a tempo indeterminato.
 4. L'elenco dei dati statistici da utilizzare a titolo di reporting comprende:
 - a) lo Stato membro richiedente;
 - b) lo Stato membro destinatario;
 - c) il tipo di messaggio;
 - d) il codice della condizione della risposta;
 - e) la data e l'ora dei messaggi;
 - f) il tempo di risposta.
-

ALLEGATO VIII

Impiego del sistema di messaggistica TACHOnet**1. Rilascio delle carte del conducente**

- 1.1. Se chi chiede una carta del conducente è titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro diverso da quello in cui ha presentato la domanda, questo Stato membro lancia una *Check Issued Card search* (richiesta generale di verifica delle carte rilasciate).
- 1.2. Gli Stati membri che rilasciano una carta del conducente al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, notificano immediatamente a quest'ultimo, mediante la funzione *Issued Card Driving Licence*, che hanno rilasciato una carta del conducente.
- 1.3. Se per chi chiede una carta del conducente, titolare di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro di presentazione della domanda, esiste già una notifica ICDL nel registro nazionale di tale Stato, quest'ultimo deve mandare allo Stato membro che ha inviato la notifica ICDL una richiesta mirata CIC oppure una richiesta *Check Card Status*.
- 1.4. Ogni volta che uno Stato membro riceve una notifica ICDL la deve memorizzare nel proprio registro nazionale.
- 1.5. Gli Stati membri devono effettuare una ricerca generale CIC almeno per il 30 % delle domande presentate da conducenti titolari di patenti di guida rilasciate in tale Stato membro.
- 1.6. Gli Stati membri possono decidere di non utilizzare la funzione ICDL di cui ai punti da 1.3 a 1.5. In tal caso, essi lanciano una ricerca generale CIC per ciascuna domanda loro pervenuta.
- 1.7. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se intendono memorizzare le notifiche ICDL nei rispettivi registri nazionali o se seguiranno la procedura di cui al punto 1.6.
- 1.8. Gli Stati membri che, almeno nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno memorizzato notifiche ICDL nei rispettivi registri nazionali, come voluto al punto 1.4, devono lanciare una ricerca generale CIC per il 100 % delle domande, escluse le patenti di guida per le quali esistono già notifiche ICDL, nel qual caso si applica il punto 1.3.
- 1.9. L'obbligo di cui al punto 1.8 vige per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la memorizzazione di notifiche ICDL nel registro nazionale di ciascun Stato membro, è iniziata effettivamente.

2. Carte del conducente ritirate, sospese o rubate

- 2.1. Se, in conformità all'articolo 26, paragrafo 7, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, una carta del conducente è stata ritirata, sospesa o ne è stato denunciato il furto in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata, l'autorità competente del primo deve:
 - a) verificare lo stato effettivo della carta inviando una richiesta CCS allo Stato membro di rilascio. Se il numero della carta è ignoto, occorre inviare una richiesta mirata CIC prima della suddetta richiesta CCS;
 - b) inviare una notifica MCS, mediante il sistema di messaggistica TACHOnet, allo Stato membro di rilascio.

3. Sostituzione delle carte del conducente

- 3.1. Quando il titolare di una carta del conducente presenta domanda di sostituzione di tale carta in uno Stato membro diverso da quello che l'ha rilasciata, l'autorità competente del primo deve inviare una richiesta CCS al secondo per verificare lo stato effettivo della carta.
- 3.2. Verificato lo stato della carta del conducente e constatata la validità per la sostituzione, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda invia allo Stato membro di rilascio una richiesta MCS mediante il sistema di messaggistica TACHOnet.

- 3.3. Gli Stati membri che rinnovano o sostituiscono una carta a un conducente titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, notificano immediatamente allo Stato membro di rilascio mediante la funzione ICDL che la carta è stata rinnovata o sostituita.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/69 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	236,2
	MA	79,8
	TN	85,2
	TR	95,8
	ZZ	124,3
0707 00 05	MA	85,6
	TR	150,9
	ZZ	118,3
0709 93 10	MA	52,6
	TR	150,6
	ZZ	101,6
0805 10 20	EG	49,1
	MA	61,0
	TN	58,2
	TR	66,0
	ZZ	58,6
0805 20 10	IL	163,3
	MA	80,6
	ZZ	122,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	106,2
	MA	60,7
	TR	96,4
	ZZ	87,8
0805 50 10	TR	99,3
	ZZ	99,3
0808 10 80	CL	87,9
	US	107,7
	ZZ	97,8
0808 30 90	CN	76,1
	TR	82,0
	ZZ	79,1

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT